




COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO I.U.C.

SEZIONE I.MU.

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 21 GIUGNO 2012

E MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI

N. 44 DEL 16 SETTEMBRE 2013, N. 73 DEL 16 DICEMBRE 2013,

N. 25 DEL 21 MAGGIO 2014, N. 27 DEL 21 MAGGIO 2014, *N. 39 DEL 6 AGOSTO 2015*,

N° 13 DEL 30 MARZO 2017, N° 9 DEL 29 MARZO 2018 E

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL MARZO 2019

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Base imponibile	Articolo 5
Riduzioni d'imposta	Articolo 6
Esenzioni	Articolo 7
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 8
Abitazione principale e relative pertinenze	Articolo 9
Versamenti	Articolo 10
Ravvedimento operoso e adempimento spontaneo tardivo	Articolo 11
Versamenti erroneamente effettuati	Articolo 12
Dichiarazioni	Articolo 13
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 14
Sanzioni	Articolo 15
Dilazione	Articolo 16
Interessi	Articolo 17
Riscossione Coattiva	Articolo 18
Rimborsi	Articolo 19
Compensazione	Articolo 20
Autotutela e annullamento d'ufficio	Articolo 21
Accertamento con adesione	Articolo 22
Contenzioso	Articolo 23
Reclamo-Mediazione	Articolo 24
Disposizioni finali	Articolo 25

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 nonché con la legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità per il 2013) e successive modifiche e integrazioni che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l'IMU propria è, insieme a TASI e TARI, uno dei componenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta, ferma restante la quota di gettito – per gli immobili di categoria catastale D – spettante all'Erario, è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori
 - 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;
 - 65 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5;
 - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992 n° 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n° 359, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge n° 662/1996, il moltiplicatore 135.

ARTICOLO 6

RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n° 42/2004.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, entro 60 giorni dall'evento, una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n° 445/2000), con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia attestante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato *ovvero di equipollente documentazione rilasciata da pubblica autorità*.

Resta cura del contribuente, presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento, la dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 13, allegando copia della documentazione giuridica e tecnica disponibile (esempio: perizia giurata, verbale Vigili del Fuoco, ecc.).

3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31 – comma 1 – lettere c) e d) della legge n° 457/1978.
4. Abrogato.
5. Sono da considerare inagibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato, dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato.
7. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile dato in comodato, possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre che tale immobile non rientri tra quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 7bis Il beneficio di cui al comma 6 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
8. Al fine di poter usufruire della riduzione di cui ai commi 1 e 6, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
9. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n° 431/1998, l'imposta, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dall'Ente, è ridotta al 75%.

ARTICOLO 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
 - h) a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i) a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994.
 - j) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n° 222/85, e delle attività di ricerca scientifica;

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera j) del comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n° 286.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4. In ogni caso l'esenzione di cui al comma 1 – lettera j) – non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n° 153/1999.
5. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Qualora il Consiglio Comunale non deliberi nell'anno il provvedimento di cui sopra, si applicano le aliquote di imposta deliberate per l'anno precedente.
2. L'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino 10,6 per mille o diminuirla fino 4,6 per mille.

3. Per le abitazioni principali, di categoria catastale A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino al 6 per mille, o diminuirla fino al 2 per mille.
4. L'imposta municipale propria non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 ed alle relative pertinenze.
5. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può ridurre l'aliquota di base del 7,6 per mille fino al 4 per mille nel caso di immobili locati.

ARTICOLO 9

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli.
5. Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 13.
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in i-

stituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. L'imposta municipale propria, inoltre, non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
9. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e, di conseguenza, contribuente ai fini dell'IMU è esclusivamente il coniuge assegnatario.
10. A decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
12. A decorrere dall'anno 2015, è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta in Italia – a titolo di proprietà o di usufrutto - da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 10

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a €. 12,00.
5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. A decorrere dall'anno di imposta 2014 gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta municipale propria esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
8. A decorrere dall'anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69 – comma 1, lettera a) – del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n° 206, e successive modificazioni, il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare di diritti con addebito nel rendiconto annuale.

ARTICOLO 11

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della dichiarazione IMU, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti dell' IMU oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
4. Le somme di cui ai commi precedenti, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorati degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento IMU dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
2. Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) estremi anagrafici del contribuente;
 - b) estremi del versamento e importo versato;
 - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
 - d) Comune destinatario delle somme;
 - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente IMU del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
 - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;

- g) eventuale copia dei versamenti dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
 - h) copia documento di identità valido.
3. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti IMU sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
 4. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la regolarizzazione del versamento in questione.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
3. Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 463, (M.U.I.) concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
4. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini IMU.
5. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione IMU.

6. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.
7. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 6 – comma 1 – lettera j) del presente regolamento, gli Enti non commerciali, qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, successive alla dichiarazione presentata nel 2014, a mente dell'articolo 2 – comma 5bis – del decreto legge n° 102/2013 convertito in legge n° 204/2013, sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione di variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni medesime.

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare

ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, il funzionario responsabile del tributo può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con un preavviso di almeno sette giorni.
5. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
7. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo coattivo e riscossione, qualora l'ammontare del credito dell'Ente (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica) non superi l'importo di € 17,00.
8. La disposizione di cui al punto 6 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 15

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:

- a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 14 – comma 3 – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 7. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
 8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 16

DILAZIONE

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di rettifica e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 200,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il

pagamento delle somme intimate con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.

5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad € 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.

8. In caso di mancato pagamento , anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in Legge n° 98/2013.

ARTICOLO 17

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 3,8%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. In caso di rimborso di somme indebitamente versate, gli interessi spettano al contribuente nella stessa misura di cui al comma 1 e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
4. Prendere atto che per l'anno di imposta 2016 il tasso di interessi di cui al comma 1 era il 3,2%.

ARTICOLO 18

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ARTICOLO 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto dal contribuente – a pena di decadenza – entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.

3. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora il valore della pretesa sia inferiore a € 50.000,00, il contribuente, prima di presentare ricorso alla C.T.P. competente, è obbligato ad esperire la procedura del reclamo-mediazione, di cui al successivo articolo 24.
5. Il contribuente che ha versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica,
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso;
 - d) per ogni unità immobiliare, posseduta nell'anno d'imposta relativamente al quale è stato richiesto il rimborso: l'esatta ubicazione, i dati catastali completi, la percentuale di possesso, il periodo di possesso;
 - e) l'ammontare del rimborso, con le motivazioni a base della richiesta di rimborso.
6. All'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.
L'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore; nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario.
7. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
8. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:

- Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo 17bis decreto legislativo n° 546/1992;
 - Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
5. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
6. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 20

COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, in alternativa all'istanza di rimborso ed entro cinque anni dall'indebito versamento, può effettuare, alle scadenze ordinarie del tributo (16 giugno e 16 dicembre), la compensazione dell'eventuale credito IMU degli anni precedenti, con l'IMU dovuta per l'anno successivo.
2. La compensazione di cui al comma 1 non è consentita nel caso che sia stata già presentata istanza di rimborso IMU .
3. Il credito portato in compensazione, che non può superare l'importo massimo di € 50.000,00, è comprensivo degli interessi maturati dalla data dell'indebito versamento e calcolati al tasso di cui all'articolo 17.
4. Il contribuente, entro dieci giorni dall'avvenuta compensazione, deve inoltrare, al Servizio Tributario competente, apposita dichiarazione, redatta esclusivamente sul modello predisposto dall'Ufficio, nella quale sono indicati tutti gli elementi indispensabili all'Ufficio, per verificare la regolarità della compensazione.

5. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 4 vanifica l'eventuale compensazione di fatto, effettuata dal contribuente, e comporta, da parte dell'Ufficio, il recupero dell'imposta non versata.
Resta salva la possibilità per il contribuente, se non sono prescritti i termini, di presentare istanza di rimborso per l'importo vantato a credito.
6. Qualora il credito IMU, vantato dal contribuente, sia superiore all'imposta dovuta, il residuo di credito potrà essere compensato con l'imposta dovuta per l'anno e/o gli anni successivi, purché entro il termine di cinque anni dall'indebito versamento.
In ogni caso, per ogni anno, successivo al primo, interessato alla compensazione, il contribuente ne darà comunicazione all'Ufficio, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.
7. L'Ufficio, sulla scorta della dichiarazione di cui al comma 4, verifica la regolarità della compensazione, dandone comunicazione al contribuente entro 15 giorni dal termine di scadenza della successiva rata di pagamento dell'imposta.
8. Non è ammessa la compensazione per importi a credito inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
9. Qualora, a seguito di istanza di rimborso, sia stato riconosciuto a favore del contribuente un credito IMU e, nel contempo, risulti notificato al medesimo contribuente avviso di rettifica e/o accertamento IMU divenuto definitivo, non pagato, purché non ancora iscritto a ruolo coattivo, il Servizio competente, su richiesta del contribuente, provvede alla compensazione delle partite debito/credito.
Di tale compensazione viene data comunicazione al contribuente in uno all'eventuale differenza ancora dovuta al medesimo.
10. Qualora l'importo dell'avviso di cui al comma 9 sia superiore al credito accertato a favore del contribuente, l'Ufficio provvederà a compensare le partite debito/credito inoltrando al contribuente apposita comunicazione, comprensiva di bollettino di pagamento, con indicazione della differenza di imposta ancora dovuta.

ARTICOLO 21

AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributario competente ha il potere di annullare – anche indipendentemente dall'istanza del contribuente – l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:

- a) L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c) Vi sia giudizio pendente.
2. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.
 3. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'imposizioni nei casi di:
 - a) Errore di persona;
 - b) Evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - e) Doppia imposizione;
 - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
 4. L'annullamento dell'atto tributario travolge, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
 5. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicito – senza contestazioni – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 22

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In relazione alle aree fabbricabili e ad eventuali accertamenti presuntivi, trovano applicazione il decreto legislativo n° 218/1997 e il Regolamento comunale in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 23

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 24

RECLAMO-MEDIAZIONE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, chi intende proporre ricorso innanzi alla competente C.T.P. è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo n° 546/1992, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n° 156/2015.
2. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della determinazione dell'ammontare della pretesa.
3. L'Ufficio è tenuto ad esaminare il reclamo, e l'eventuale proposta di mediazione, entro novanta giorni dalla sua ricezione, o accogliendo o rigettando il reclamo, ovvero formulando una proposta di mediazione.
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di dilazione.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
7. Nelle controversie di cui al comma 1, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, così come integrato e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.